

Il mantenimento dei figli maggiorenni: aspetti normativi e psico-sociali

Alessandra Garofalo¹ e Santo Di Nuovo²

1. Norme italiane sul mantenimento dei figli maggiorenni

La legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso ha introdotto con l'art. 155-*quinquies* c.c. il diritto del figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, all'assegno di mantenimento: previsione innovativa rimasta invariata con le più recenti riforme. Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha abrogato questo articolo ma ne ha trasferito il contenuto nell'art. 337-septies. Ai sensi della norma citata è “indipendente economicamente” chi è in grado di conseguire una retribuzione che assicuri una esistenza libera e dignitosa.

La giurisprudenza si è sempre orientata ad ancorare il diritto all'assegno di mantenimento alle aspirazioni del figlio maggiorenne, al suo percorso scolastico, universitario e post-universitario e al mercato del lavoro con riferimento al settore nel quale il soggetto ha indirizzato la propria formazione e specializzazione³. Così facendo, però, il figlio restava prigioniero della ricerca, spesso interminabile, di una affermazione personale corrispondente alle proprie aspettative e il diritto al mantenimento diveniva una sorta di “*rendita parassitaria*”⁴.

Negli ultimi dieci anni, complice anche la crisi economica, la giurisprudenza si è indirizzata a individuare un limite temporale oltre il quale il figlio non può andare con la pretesa di realizzarsi secondo le proprie aspettative a carico dei propri genitori, ritenendo doverosa l'accettazione di impieghi inferiori alle inclinazioni e aspirazioni. L'obbligo di cui agli artt. 147 e 148 c.c. non può tradursi in un diseducativo soddisfacimento ad ogni pretesa del figlio in

¹ Avvocato del foro di Catania. Collaboratrice della Cattedra di Psicologia giuridica dell'Università di Catania.

² Professore di Psicologia di Psicologia Giuridica nell'Università di Catania, componente del Centro interdipartimentale per i diritti dei minori e delle famiglie. Già giudice onorario nel Tribunale per i minorenni e poi nella Corte d'appello minori e famiglia di Catania. Presidente della Associazione Italiana di Psicologia.

³ Cass. Civ. 21 febbraio 2007, n. 4102, con nota di Greco, *Mantenimento del figlio maggiorenne e prova della raggiunta indipendenza economica*; Cass. Civ. 22 marzo 2012, n. 4555, in *Foro It.*, 2012, 1384 ss.; Cass. Civ. 30 marzo 2012, n. 5174 in *Giust. Civ.*, 2012, 1435 ss; Cass. Civ. 26 settembre 2011, n. 19589, in *Foro It.*, 2012, 1556 ss.; recentemente, Cass. Civ. 2 febbraio 2015, n. 1798, in www.questionididirittodifamiglia.it.

⁴ Significativa è la sentenza della Cass. Civ. 20 agosto 2014 n. 18076, che si è dovuta pronunciare sulla necessità di individuare un limite temporale sul caso di figli ultracinquantenni.

quanto al mantenimento va data una funzione educativa e propulsiva, che sfocia nel dovere di attivazione secondo il principio di “*autoresponsabilità*”.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza 14 agosto 2020 n. 17183, occupandosi della problematica relativa ai confini tra diritto al mantenimento dei figli maggiorenni e speculare obbligo a carico dei genitori, assume una posizione fortemente innovativa rispetto al suo precedente e consolidato orientamento e detta alcuni parametri per indirizzare il giudice di merito, chiamato ad effettuare una valutazione fattuale in applicazione dell'art. 337-*septies*, comma 1, c.c., verso l'affermazione o la negazione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne. Segnatamente, l'obbligo di mantenimento legale dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente cessa con la maggiore età del figlio; in seguito ad essa l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice in via del tutto eventuale. Precedentemente l'obbligo di mantenimento del figlio vincolava il genitore *ex lege* dalla nascita fintantoché quest'ultimo non avesse ottenuto una pronuncia del giudice, avendo dato prova del raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio o dell'imputabilità allo stesso del mancato conseguimento⁵.

Nel concetto di indipendenza economica la Corte ha ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo la nozione ricavabile dall'art. 36 della Costituzione.

Sul piano processuale l'innovativa ordinanza ha come conseguenza l'inversione dell'onere della prova, non più posta a carico del genitore ma a carico del figlio richiedente, in conformità al “*principio generale di prossimità o vicinanza della prova*” in base al quale i fatti possono essere noti solo ad una delle parti.

I criteri dettati dalla Corte in ordine alla valutazione delle circostanze di cui all'art. 337-*septies*, comma 1, c.c., restano ancorati al percorso scolastico, universitario e post-universitario del figlio e alla situazione del mercato del lavoro nel settore prescelto⁶, “*la cui valutazione dovrà avvenire con rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età del beneficiario in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura*”⁷ risolvendosi in forme di parassitismo di ex giovani ai

⁵ Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12952, in *Foro It.*, 2016, 9, 1, 2741; Cass. Civ. 26 settembre 2011, n. 19589, in *CED*, 2011; Cass. Civ. 6 novembre 2006, n. 23673, in *Not.*, 2007, 2, 142; Cass. Civ. 3 novembre 2006, n. 23596, in *Foro It.*, 2007, 1, 1, 86. Per orientamento dottrinario conforme si veda Rossi, *Il mantenimento dei figli*, cit., 137-139; Basini, *I diritti e doveri dei genitori e dei figli*, cit., 4054; Auletta, *Il diritto al mantenimento a favore dei figli maggiorenni*, in *Della Famiglia. Artt. 74-176*, a cura L. Balestra, in *Commentario del Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2010; Arceri, *Diritto al mantenimento del figlio maggiorenne: inedite posizioni di un giudice di merito sulla legittimazione a spiegare intervento e sui presupposti di legittimazione attiva*, in *Fam. e dir.*; 2009, 12, 1140.

⁶ Cass. Civ. 26 gennaio 2011, n. 1830.

⁷ Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. Civ. 7 luglio 2004, n. 12477.

danni dei loro genitori sempre più anziani⁸, ma pongono in rilievo i concetti del dovere e dell'auto-responsabilità in contrapposizione ad un assistenzialismo incondizionato.

Certamente dopo il conseguimento del titolo di studio prescelto, il diritto del figlio ad essere mantenuto si protrarrà per un ulteriore lasso di tempo idoneo a inserirsi nel mondo del lavoro.

Anche la mancanza di un qualsiasi lavoro, eventualmente non idoneo alla propria preparazione, e di cui il figlio abbia dato prova di avere effettuato tutti i possibili tentativi di ricerca, comporta il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente.

L'età del figlio costituisce un indicatore fortemente presuntivo del raggiungimento della capacità di provvedere a se stesso e di inerzia nella ricerca di una (qualsiasi) attività lavorativa per il raggiungimento dell'indipendenza economica: presunzione che può essere vinta dalla prova della mancanza del tutto incolpevole di una qualsiasi occasione lavorativa. Naturalmente, questa prova sarà tanto meno ardua per il figlio quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne.

La pronuncia pone in correlazione la funzione educativo-formativa con l'obbligo del mantenimento, che deve essere connesso alla *“concreta condotta di impegno nella personale formazione o, dove terminata, nella ricerca di un impiego”*. In sostanza, si richiede al figlio, dopo avere concluso il percorso di studi, di attivarsi nella ricerca di un'occupazione per rendersi economicamente autosufficiente temperando le proprie ambizioni con il mercato del lavoro secondo il principio di auto-responsabilità. La valutazione sarà tanto più rigorosa quanto più l'età del figlio aumenti, dopo la maggiore età, e le scelte di vita operate insieme con l'impegno profuso nella ricerca di una qualificazione professionale prima e di una collocazione lavorativa poi, non si traducano in condotte velleitarie e abuso del diritto. Si coglie nell'ordinanza della Suprema Corte una posizione pragmatica dove il figlio maggiorenne, sul quale grava l'onere della prova, dovrà attivarsi per trovare un'occupazione ridimensionando le proprie legittime aspirazioni in una prospettiva realistica del mercato del lavoro. Tra le scelte di vita che fanno cessare l'obbligo in capo ai genitori del mantenimento del figlio maggiorenne vi rientrano il matrimonio o la convivenza, in quanto espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale⁹. Anche l'aver svolto un'attività lavorativa, seppure precaria o con esiti negativi, è indice di un percorso nel mondo del lavoro e, come tale, rappresenta un punto di *“non*

⁸ Cass. Civ. 6 aprile 1993, n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni; Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12952.

⁹ Cass. Civ. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. Civ. 17 novembre 2006, n. 24498.

ritorno”¹⁰, che fa cessare l'obbligo di mantenimento oltre la maggiore età in quanto non suscettibile di “reviviscenza”. Non occorre, quindi, una situazione di indipendenza economica attuale essendo sufficiente che si siano create le condizioni.

Il diritto e il corrispondente obbligo si fondano sulla situazione del figlio e non sulle capacità reddituali dell'obbligato¹¹ mentre le condizioni economiche dei genitori possono rilevare sul *quantum* del mantenimento, se ammissibile.

L'ordinanza della Suprema Corte individua nel raggiungimento della maggiore età, in cui si acquista la capacità di agire e la capacità lavorativa, il momento in cui cessa l'obbligo dei genitori del mantenimento dei figli, ad eccezione di quelle situazioni che meritano una totale tutela, quali disabilità, invalidità e peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci.

2. Cosa avviene in altri paesi?

La posizione della Corte di Cassazione, innovativa sia in giurisprudenza che in dottrina, non lo è invece in una prospettiva comparatistica con gli Stati dell'UE, ove la cessazione dell'obbligo al mantenimento dei figli non è ancorata ad un'età o ad un evento (conclusione degli studi) e laddove il legislatore è intervenuto a riformare la relativa normativa codicistica ha escluso un termine finale dell'obbligo *de quo*, come nei codici civili francese¹² e belga¹³ che dispongono espressamente che l'obbligo non cessa alla maggiore età del figlio.

Nei codici civili spagnolo e tedesco è previsto l'obbligo dei genitori di mantenere i figli senza, peraltro, indicarne la durata. Il legislatore, intervenendo sulla materia, ha escluso che tale obbligo cessi alla maggiore età del figlio, dunque “permane” senza necessità di un provvedimento giurisdizionale, seppure alla sola condizione prevista dalle relative norme.

Fuori dall' U.E., invece, l'obbligo del mantenimento dei figli è previsto fino alla maggiore età o a conclusione degli studi.

Così nei Paesi di Common Law il diritto al mantenimento del figlio cessa *ipso iure* al

¹⁰ Cass. Civ. 27 gennaio 2014, n. 1585, in *Fam. e dir.*, 2017, 134 ss.; Cass. Civ. 2 dicembre 2005, n. 26259, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, I, 1089 ss; C. App. Catania, 2014, in *Resp. civ. prev.*, 2015, 616 ss.

¹¹ Cass. Civ. 25 settembre 2017, n. 22314.

¹² L'art. 371-2, Codice civile francese – come modificato dalla Legge n. 1480 del 28 dicembre 2019, art. 8 – dispone che “*Ciascuno dei genitori contribuisce al mantenimento e all'istruzione dei figli in proporzione alle sue risorse, a quelle dell'altro genitore, nonché ai bisogni del bambino. Tale obbligo non cessa automaticamente né con la revoca della potestà genitoriale o del suo esercizio, né con la maggiore età del minore*”.

¹³ L'art. 203, Codice civile belga – come modificato dalla Legge n. 2010-03-19/05, art. 2, 048 – dispone: “*I padri e le madri sono tenuti ad assumere, in proporzione alle loro facoltà, l'alloggio, il mantenimento, la salute, la supervisione dell'istruzione, della formazione e dello sviluppo dei propri figli. Se la formazione non è completata, l'obbligo continua anche dopo che il bambino ha raggiunto la maggiore età*”.

raggiungimento della maggiore età o a conclusione degli studi superiori (non universitari); in seguito è necessario un provvedimento giurisdizionale che imponga al genitore l'obbligo di mantenimento.

Nel Regno Unito il *Child Support Act* del 1991 prevede l'obbligo dei genitori di mantenere i propri figli fino al compimento del sedicesimo anno o del diciannovesimo se il figlio debba concludere la propria formazione superiore.

In Australia il *Law Family Act* del 1975 prevede l'obbligo dei genitori di mantenere i propri figli fino al diciottesimo anno di età; successivamente il mantenimento viene disposto dal giudice qualora il figlio debba completare la propria formazione o abbia disabilità psicofisica.

Negli Stati Uniti di America la materia, disciplinata non a livello federale ma dagli ordinamenti nazionali (fra i tanti: California, Georgia, Delaware, New York), prevede che il diritto al mantenimento cessi nel momento in cui si verifica un determinato evento: la maggiore età o la conclusione degli studi superiori. Il permanere dell'obbligo in capo ai genitori oltre detti eventi richiede un provvedimento giurisdizionale¹⁴.

3. Alcune considerazioni in ottica psicosociale

Per valutare da un punto di vista psicosociale la questione del protrarsi del mantenimento a carico della famiglia oltre la maggiore età giuridica, è utile riprendere l'antico concetto di "adolescenza prolungata" presentato da Blos negli anni '60 del secolo scorso¹⁵. Secondo questa teoria avviene nell'adolescenza un secondo processo di separazione-individuazione in cui si integrano (e talvolta si contrappongono) il desiderio di identificazione con i modelli genitoriali - che comporta il timore del distacco e dunque di perdere il supporto in questo processo identitario - e il bisogno di emanciparsi e di acquisire una propria identità attraverso modelli esterni e mediante la realizzazione di una autonomia lavorativa. Questo secondo bisogno, se appagato, consentirebbe all'adolescente di entrare nella fase adulta caratterizzata dalla autonomia lavorativa (e quindi di auto-mantenimento economico) e da capacità generativa (farsi una famiglia propria staccandosi da quella originaria). Il periodo conflittuale tra la sicurezza del contesto familiare e l'autonomia lavorativa e generativa può perdurare anche dopo la maggiore età, e provocare quella che Blos definì "adolescenza prolungata". E questo prolungamento (che dura spesso molto a lungo) può non dipendere soltanto dal conflitto

¹⁴ Sul punto N. Scarano, *Un'ordinanza inedita della Cassazione in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne: tra novità dirimpenti e arresti sicuri*, in *Corr. Giur.*, 2021, 1, 46-47.

¹⁵ P. Blos, *L'adolescenza. Un'interpretazione psicoanalitica*, F. Angeli, Milano, 1993 (ed. or. 1962). Blos riprendeva concetti già espressi da Bernfeld negli anni '20 e commentati da Anna Freud.

interno, *soggettivo*, ma da condizioni esterne che *oggettivamente* impediscono l'autonomia lavorativa e la formazione di una nuova famiglia.

Anche Erikson¹⁶ considerava la possibilità di una “moratoria psicosociale” che di fatto prolunga ed impedisce la realizzazione delle condizioni per entrare nella fase adulta: periodo in cui vengono sospese le scelte esistenziali definitive (lavoro, famiglia) per fermarsi a cercare esperienze e rapporti intensi ma non vincolanti e a sperimentare identità – e quindi ruoli – diversi.

La quantità di giovani adulti che mettono in atto questa moratoria sta progressivamente aumentando, producendo quella generazione di “Neet” (*Neither in Employment or Education or Training*) che rinuncia alla formazione e alla ricerca del lavoro¹⁷, e che in Italia costituirebbe oltre un quarto della fascia giovanile fino a 34 anni.¹⁸ Secondo dati Eurostat nel 2017 oltre l'80% dei giovani italiani fino a 29 anni viveva ancora presso la famiglia d'origine, presumibilmente perché mancano le condizioni soggettive ed oggettive per un distacco da essa. Alcuni di questi casi richiamano le “sindrome di Peter Pan” o *neotenia psicologica*, descritta dallo psichiatra americano Kiley¹⁹ come la tendenza a comportarsi da minorenni pur essendo in età adulta; casi che spesso trovano una apertura relazionale prevalentemente su Internet e nei social²⁰.

4. Tra psicologia e diritto...

Come può inserirsi il diritto nelle complesse dinamiche di “prolungamento adolescenziale” che sono sia psicologiche che sociali?

Bloccare al compimento della maggiore età, o al compimento degli studi²¹, il diritto di mantenimento – come avviene in alcuni sistemi, salvo provvedimenti per situazioni particolari - darebbe impulso di necessità alla ricerca di autonomia lavorativa, cercando un lavoro capace di dare indipendenza economica anche se non corrispondente alle aspirazioni e agli studi compiuti. In altri casi favorirebbe il perdurare del “mantenimento” sotto forma della convivenza del figlio maggiorenne con i genitori, o comunque di un prolungato finanziamento, non vincolato giuridicamente ma liberamente accettato dalle parti.

¹⁶ E. Erikson, *Gioventù e crisi di identità*, Armando, Roma 1975 (ed. or. 1968).

¹⁷ M.S. Agnoli (a cura di), *Generazioni sospese : percorsi di ricerca sui giovani Neet*, F. Angeli, Milano 2014.

¹⁸ Caritas italiana, *"Futuro anteriore", Rapporto su povertà ed esclusione sociale* Roma 2017.

¹⁹ D. Kiley *The Peter Pan syndrome: men who have never grown up*. Mead, New York 1983

²⁰ Ha fatto riferimento all'uso di internet come compensazione della moratoria sociale il sociologo ed economista Jeremy Rifkin: cfr. *The Biotech Century*, Tarcher, New York 1998.

²¹ Questo limite diventa aleatorio quando la professione prescelta può prevedere molteplici percorsi post-lauream come tirocini, specializzazioni, perfezionamenti, dottorati, che allungano l'età di conclusione del percorso formativo senza possibilità di definizione a priori.

Entrambe le soluzioni sarebbero lasciate all'influenza delle condizioni economiche e affettive del nucleo familiare. Il rischio nel primo caso è che la necessità di adeguarsi a qualunque lavoro, per l'impossibilità o la negazione del mantenimento familiare, sia frustrante per il diritto alla realizzazione di sé del giovane adulto. Nel secondo caso si rischia che il prolungarsi del volontario e consensuale mantenimento trasformi la convivenza in connivenza ad una mancata aduttizzazione dell'eterno "figlio di casa", e all'incremento del citato fenomeno dei "Neet".

Ma lo stesso rischio di legittimare la rinuncia a formarsi e a lavorare si potrebbe avere lasciando a tempo indefinito l'obbligo giuridico di mantenimento. Si potrebbe agevolare la ricerca di forme di lavori a tempo parziale, magari interessanti e corrispondenti alle attitudini e alle aspirazioni, ma insufficienti ad assicurare reale indipendenza economica e possibilità di farsi una famiglia. In questo senso con l'istituto del "reddito di cittadinanza" e alcuni suoi presupposti regolamentari (chi ha meno di 26 anni viene considerato figlio a carico e quindi rientra nel reddito che viene erogato all'intera famiglia) si sono aperte prospettive nuove i cui effetti sulla psicologia giovanile non sono stati ancora studiati a sufficienza.

In conclusione, si pone il consueto dilemma che riguarda la misura in cui il diritto deve agevolare processi di autonomizzazione nelle fasi evolutive, senza rischiare di bloccarli per eccessivo garantismo o per la mancata considerazione dei rischi di tipo psicologico e sociale. La durata di prolungamento della adolescenza, e quindi del *diritto* al mantenimento, va considerata caso per caso temperando – anche mediante il supporto di una valutazione specialistica di tipo psicologico – l'analisi dei bisogni di tipo soggettivo e delle condizioni psicologiche e sociali che consentono di appagarli correttamente e in tempi ragionevoli.